

Il problema deve dunque trovare soluzione nella conoscenza effettiva e completa di tutte le evidenze acquisite, che deve essere garantita al Tribunale della sorveglianza e al Procuratore Generale. Nella situazione attuale, occorre evidenziare che le attività d'inchiesta svolte dalla Commissione hanno acclarato l'assenza di una efficace attività investigativa mirata all'accertamento delle condizioni richieste dall'art. 41-*bis*, così come non del tutto adeguato è apparso il coordinamento investigativo e giudiziario.

Non a caso, ad una tale attività hanno dato meritoriamente corso il DAP e la DNA, a fronte di pronunce di annullamento dei decreti emesse in procedimenti nei quali non erano state acquisite tutte le risultanze utili ovvero erano stati rilevati difetti di comunicazione tra le varie autorità interessate.

Lo stesso Procuratore Nazionale Antimafia sembra confermare il problema quando afferma, nel corso della sua audizione, che «*le informazioni provenienti dal territorio... sono spesso deludenti*».

1.11 *Le proposte della Commissione*

Come si è detto, i problemi interpretativi di applicazione della nuova legge sono in via di soluzione nella fisiologia della dialettica processuale: la Corte di Cassazione ha ribadito l'erroneità delle interpretazioni dei Tribunali di sorveglianza in punto di scioglimento del cumulo; contestazione dell'aggravante mafiosa *ex art. 7* legge n. 203 del 1991; presupposti per la proroga del decreto. La Corte costituzionale ha ribadito la legittimità costituzionale della legge, rigettando le eccezioni avanzate in questi anni.

La Commissione, tuttavia, annette particolare importanza all'attività di aggiornamento professionale dei magistrati di sorveglianza, oggi svolta dal Consiglio Superiore della Magistratura, ai fini di un indirizzo giurisprudenziale uniforme e debitamente «informato» nonché allo scopo di evitare pronunce non rispondenti agli atti e alla «ratio» della legge.

Ma l'esame delle vicende applicative della nuova legge condotto dalla Commissione nell'ambito della inchiesta ha evidenziato carenze dell'apparato di contrasto preventivo e repressivo al crimine organizzato, specie in relazione all'adeguatezza delle attività investigative e al coordinamento giudiziario.

Accade, infatti, che dopo la condanna inflitta agli appartenenti alle varie organizzazioni criminali l'attenzione investigativa verso il detenuto venga attenuata perché l'impegno di indagine è rivolto verso le attività criminali attuali, sistematicamente consumate dai nuovi adepti ai sodalizi criminali e da quelli che residuano in stato di libertà.

Il criminale mafioso, pure fatto oggetto di uno speciale trattamento all'interno del carcere, non è più destinatario di una specifica e, soprattutto, stabile verifica sulla persistenza di suoi legami con l'organizzazione all'esterno. A fronte di tale situazione fa invece riscontro il mantenimento del vincolo delle organizzazioni criminali con gli associati detenuti.

Come rilevava il documento della Commissione parlamentare antimafia del luglio 2002, «*lo stato di carcerazione ordinaria non impedisce tut-*

tora ai capi e ai gregari delle associazioni criminali, di continuare a svolgere – talvolta anche con rafforzata ferocia e capacità intimidatorie – le funzioni di comando e direzione in relazione ad attività criminali eseguite all'esterno del carcere, ad opera d'altri criminali in libertà.

L'agire mafioso dei singoli e il vincolo associativo che li avvince nella organizzazione sono fondati su di un modo di intendere e di vivere il patto associativo che non prevede il carattere della temporaneità del rapporto criminale».

E, in forza di tale realtà, l'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, grazie alla legge 23.12.2002 n. 279, è divenuto previsione stabile e non più transitoria dell'ordinamento. Ma proprio per questo occorre che la realtà socio-criminale presupposta da quella norma sia oggetto di una attenzione costante e di un intervento specifico di analisi e di investigazione, per acquisire correttamente ed efficacemente gli indici rivelatori della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'applicazione e, soprattutto, per la proroga del decreto *ex* 41-*bis* o.p..

Accade, invece, che nella realtà quotidiana si proceda alla verifica dei collegamenti nel contesto di indagini «nuove», per attività criminali che attualmente si svolgono sul territorio: e non è detto che rispetto ad esse emergano i collegamenti, o meglio, «i fatti» comprovanti «la capacità di collegamento» con l'associazione esterna del detenuto al 41-*bis* o.p..

D'altro canto, tale ricerca è compito di particolare difficoltà, che non può svolgersi incidentalmente; esso richiede preparazione e professionalità specifiche di forze dell'ordine destinate a quella particolare missione.

Il compito appare delicato, giacché presuppone la conoscenza dei fatti oggetto di comportamenti spesso non concretizzati in ipotesi di reato.

Nonostante l'alto livello di controlli cui è sottoposto il detenuto in stato di regime speciale quasi sempre, come dimostrato dalla realtà, residuano rapporti anche solo indiretti o mediati con gli altri componenti della organizzazione di appartenenza.

Seguire l'evolversi di un simile, spesso assai ben «protetto», rapporto è praticamente impossibile per il personale addetto alla custodia ed al controllo del detenuto all'interno del circuito carcerario. E, tuttavia, occorre continuare a ricercare anche all'interno del carcere ogni elemento utile ad identificare la persistenza del vincolo al fine di assicurare la effettiva vigenza del regime detentivo speciale.

La individuazione e l'acquisizione di tutti gli elementi che possano attestare la capacità del detenuto e dell'internato *ex* art. 41-*bis* di mantenere i contatti con i sodalizi operanti all'esterno del circuito carcerario, ovvero la permanenza del vincolo associativo, devono costituire oggetto di una specifica attenzione da parte delle forze di polizia specializzate nel contrasto al crimine organizzato e della stessa Polizia penitenziaria – di cui vanno valorizzate le attribuzioni investigative nella materia *de qua* –, adottando al riguardo ogni opportuna iniziativa organizzativa utile a rendere efficace e stabile l'impegno in questo settore.

Un'attività di questo genere, oltre che utile ai fini specifici della procedura, risponde ad una evidente finalità di prevenzione generale.

In tale ottica, la Commissione ritiene che l'eventuale coordinamento centrale delle fonti informative e documentali debba essere affidato alla Direzione Nazionale Antimafia che, ai sensi della normativa in vigore, può avvalersi della Direzione Investigativa Antimafia, al fine di unificare le fonti informative e documentali e sollecitare e sviluppare specifiche indagini dirette e indirette, personali e patrimoniali per tutte le vicende successive alla detenzione.

L'affidamento alla DIA di questo compito trova ragione nell'alto grado di conoscenza della materia e nella sperimentata capacità di acquisire e ben utilizzare dati, notizie ed informazioni anche dalle altre forze specializzate nel contrasto al crimine organizzato di tipo mafioso.

La Commissione ritiene opportuna l'eventuale individuazione di una sezione della Procura Nazionale, che si occupi stabilmente di promuovere, indirizzare e coordinare le attività in materia di corretta applicazione e di violazione del regime del 41-*bis*, con il coinvolgimento delle D.D.A.

Siffatto livello centrale di coordinamento appare utile per mettere insieme tutte le fonti informative e documentali, in vista di una gestione unitaria delle notizie in possesso dei vari corpi e con la possibilità di sviluppare o sollecitare specifiche indagini dirette e indirette, personali e patrimoniali per tutte le vicende successive alla detenzione.

Deve infine trovare sanzione legislativa l'esperienza vissuta sul campo dalla D.N.A., dalle D.D.A. e dal D.A.P.: tra le dette istituzioni si è infatti stabilito un circuito di raccolta dei dati informativi concernenti i detenuti soggetti al 41-*bis*, allo scopo di mettere il Procuratore Generale competente per territorio nella migliore condizione di conoscenza degli atti e del contesto criminale di riferimento del detenuto e di consentirgli di esercitare le attribuzioni di legge a fronte di annullamenti palesemente erronei dei decreti di applicazione del regime del 41-*bis*.

A tal fine è essenziale che il Procuratore Generale presso il Tribunale di sorveglianza competente, in vista della udienza avverso il decreto di applicazione del regime di cui all'art. 41-*bis*, richieda alla D.N.A. il materiale comprovante la sussistenza dei fatti significativi della «capacità» del detenuto di mantenere i contatti con l'organizzazione criminale operante all'esterno.

In aggiunta, deve prevedersi un più diretto coinvolgimento dell'Ufficio del Pubblico Ministero che ha condotto le indagini, ipotizzando la possibilità che possa partecipare al procedimento giudiziale instaurato avverso l'applicazione del decreto ovvero la proroga di esso, unitamente al P.G. del luogo, che a sua volta deve tempestivamente avvisarlo per consentirgli di intervenire in udienza o fornire tutte le informazioni aggiornate sul detenuto *ex art.* 41-*bis* e sull'associazione criminale di appartenenza.

1.12 Conclusioni

La Commissione è consapevole che le conclusioni della presente Relazione non esauriscono il quadro delle questioni individuate nel corso del dibattito.

La riforma voluta nel 2002 dal Parlamento ha direttamente disciplinato i contenuti del regime restrittivo. Non pare necessario, a tal riguardo, sollecitare allo stato nuovi interventi legislativi, alla luce degli orientamenti applicativi espressi dalla magistratura e dalla Corte Costituzionale. Accanto a maggiori garanzie e opportunità per i detenuti la legge ha fissato canoni certi di sicurezza, la cui rigorosa attuazione deve essere garantita in sede applicativa dal Ministro della Giustizia e dall'Amministrazione penitenziaria.

In tale prospettiva, la Commissione dovrà dedicare particolare attenzione agli orientamenti interpretativi proposti dalla giurisprudenza, al fine di cogliere ogni utile indicazione per assicurare l'esatta osservanza dei principi normativi affermati in tema di contrasto alle organizzazioni criminali e mafiose.

Deve, infatti, acquisire nuovo slancio e carattere di continuità l'azione mirata a cogliere e comprendere con tempestività i segnali e i percorsi di una possibile strategia che le organizzazioni mafiose – fallito il proposito di abolire l'istituto – potrebbero porre in essere per conseguire lo svuotamento sul piano amministrativo e dell'applicazione concreta del regime detentivo speciale. La nuova fase dell'attività di inchiesta della Commissione dovrà incentrarsi sul sistema di violazioni della legge sul regime detentivo speciale e sulla crisi di effettività di quel regime. A tal proposito, le risposte date alle tante questioni evidenziate dalla presente inchiesta non consentono di ritenere esaustivi i risultati acquisiti.

Una nuova tappa nell'attività della Commissione appare indispensabile per comprendere fino in fondo il disegno realizzato dalle mafie allo scopo di mantenere, come dimostrano i risultati di recenti investigazioni, i collegamenti con i quadri intermedi e i capi reclusi della criminalità organizzata, privando di efficacia sul piano della gestione l'istituto in questione.

L'approntamento delle misure in grado di restituire il massimo di effettività al regime detentivo speciale potrà avvenire attraverso un'analisi approfondita delle modalità, delle cause e delle responsabilità dell'attuale preoccupante situazione, anche attraverso sopralluoghi e verifiche dirette delle soluzioni strutturali e funzionali adottate in sede applicativa; nella positiva interlocuzione con i soggetti istituzionali impegnati nel contrasto della criminalità organizzata e mafiosa.

Il raggiungimento degli obiettivi di giustizia indicati dalla legge di riforma del 2002 possono conseguirsi attraverso la corretta e rigorosa applicazione delle sue prescrizioni, individuando e colpendo le pratiche criminali di elusione e le prassi applicative difformi.

Su questi temi, nel prossimo futuro, la Commissione deve svolgere la sua riflessione e la sua proposta al fine di richiamare e orientare i pubblici poteri competenti e il Parlamento all'adozione di scelte amministrative e di politiche legislative che, rafforzando la disciplina vigente, garantiscano l'efficacia del sistema con l'obiettivo prioritario di conseguire la massima effettività all'istituto di cui al 41-*bis* o.p.

2. ANALISI RAGIONATA DELLE SCARCERAZIONI, DURANTE LA FASE CAUTELARE, DI SOGGETTI DETENUTI NEL REGIME CARCERARIO SPECIALE PREVISTO DALL'ART. 41-BIS, COMMA 2, DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

2.1 *Premessa*

Con nota n. 1373 dell'11 luglio 2002 venivano richieste ai Procuratori Distrettuali Antimafia informazioni circa il numero e la situazione cautelare (con riferimento alla data di scadenza del titolo detentivo) degli imputati e dei condannati con sentenza non definitiva per reati di tipo mafioso e sottoposti al regime carcerario previsto dall'art. 41-bis dell'Ordinamento penitenziario.

Venivano, altresì, richieste notizie circa il numero delle scarcerazioni disposte nell'ultimo triennio – sempre in relazione a procedimenti concernenti i reati di tipo mafioso – per decorrenza dei termini e circa le ragioni che le avevano determinate.

Le informazioni di interesse venivano sollecitate alle Procure Distrettuali con nota del 17 ottobre 2002.

Pur non potendosi ritenere esaustive le informazioni pervenute, è comunque possibile iniziare a tracciare un quadro di insieme.

L'approfondimento conoscitivo muove dal verificarsi di episodi eclatanti di scarcerazioni di persone imputate di gravissimi reati o, addirittura, già condannate con sentenza non ancora definitiva e ritenute particolarmente pericolose in relazione al reato loro contestato e alla permanenza dei collegamenti con i gruppi criminali operanti all'esterno degli istituti penitenziari.

Si è posta, in altri termini, la necessità di verificare le ragioni – normative e organizzative – per le quali si era determinata la scarcerazione di soggetti, cui l'autorità giudiziaria aveva attribuito gravi indizi di colpevolezza (o già raggiunti da sentenza di condanna) e considerati particolarmente pericolosi (tanto da essere destinatari di misura cautelare detentiva e di trattamento penitenziario differenziato) e di accertare la sussistenza di un rischio più generalizzato di remissioni in libertà per decorrenza dei termini di custodia cautelare.

Così delineato l'ambito dell'indagine, risulta evidente come esuli da essa ogni finalità specificamente orientata verso singoli casi, dovendosi viceversa ritenere che essi debbano essere presi in considerazione in quanto valgano a illustrare gli aspetti (patologici) del più complessivo fenomeno in esame.

La descritta natura ricostruttiva del presente rapporto, se può in qualche misura tollerare l'inevitabile protrarsi della raccolta dei dati in un arco ragionevole di tempo (pur imponendosi, al riguardo, un più complesso lavoro di raccordo e comparazione), risulta menomata dalla incompletezza e dalla non omogeneità dei dati stessi.

Non tutti gli uffici giudiziari, infatti, sono stati in grado di fornire le informazioni specificamente richieste, segnalando ad esempio indistinta-

mente il numero di tutti i soggetti sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis*, comma 2, o. p., ancorché già condannati in via definitiva (e, quindi, fuori dell'ambito della problematica della decorrenza della custodia preventiva); in altro caso, la rilevazione è stata originariamente operata con riferimento ai detenuti, sottoposti al regime di cui al citato art. 41-*bis*, ristretti in istituti penitenziari ricadenti nel Distretto giudiziario di competenza, piuttosto che in relazione a soggetti nei cui confronti quella D.D.A. aveva proceduto penalmente; in altri casi, infine, è stata segnalata la mancata disponibilità dei dati e si è fatto rinvio a diversi organi, individuandoli come detentori delle informazioni richieste (Autorità giudiziarie giudicanti e Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia).

2.2 I dati richiesti

Per l'acquisizione delle informazioni di interesse, promananti da una pluralità di fonti, atteso il carattere diffuso dell'organizzazione giudiziaria, si è ritenuto di individuare i Procuratori Distrettuali Antimafia quali organi destinatari delle richieste (unitamente al Direttore del Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia), in quanto funzionalmente preposti in ambito distrettuale al coordinamento delle attività giudiziarie contro la criminalità organizzata. E non può non convenirsi che l'effettiva e completa conoscenza delle situazioni processuali (anche con riferimento ai gradi successivi di giudizio), quantomeno relativamente ai più rilevanti esponenti della delinquenza organizzata di tipo mafioso (per di più sottoposti allo speciale regime penitenziario richiamato), costituisce un presupposto indefettibile per un'efficace, incisiva e organica direzione delle indagini.

Si è, quindi, chiesto – sulla base del convincimento dell'esistenza, presso ogni Direzione Distrettuale Antimafia, di accurate metodologie di raccolta e aggiornamento dei dati più rilevanti per l'esercizio delle rispettive funzioni – di comunicare, limitatamente agli imputati e ai condannati non definitivi sottoposti al regime *ex art.* 41-*bis*, comma 2, o.p., con particolare riguardo ai procedimenti per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. e per quelli connessi:

- a) il numero complessivo;
- b) per ciascuno, la data di scadenza della detenzione;
- c) ogni utile elemento informativo.

Quanto specificato al punto a) non sembra presentare particolari spunti problematici.

Viene richiesto il dato bruto del numero dei soggetti nei cui confronti la Direzione Distrettuale Antimafia abbia promosso l'azione penale e sia in corso il relativo procedimento senza che si sia ancora pervenuti a sentenza definitiva, per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. ovvero per quelli ad esso connessi e che siano detenuti e sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis*, comma 2, o.p..

Si tratta, dunque, di imputati e condannati in procedimenti direttamente (attraverso il Pubblico Ministero di udienza – anche designato *ex art. 51, comma 3-ter, c.p.p.* – se pendenti in primo grado) o indirettamente (per la rilevanza criminale dei soggetti, ma anche per i riflessi che la situazione detentiva degli stessi e gli esiti processuali dei gradi ulteriori comportano sulle indagini concernenti i gruppi criminali di rispettiva appartenenza) ricadenti nella sfera di conoscenze della Direzione Distrettuale Antimafia anche se in fasi diverse da quella delle indagini preliminari.

Per quanto attiene all'indicazione *sub b)*, essa consiste nella specificazione, per ciascuno dei soggetti individuati *sub a)*, della data di scadenza del titolo custodiale detentivo.

L'individuazione di tale termine finale è atto prettamente giurisdizionale e si traduce nell'applicazione dell'articolata normativa di cui agli artt. 303 e segg. c.p.p..

La richiamata natura della valutazione da operare e la necessità di ancorarla, caso per caso, allo specifico percorso processuale di ciascun imputato (si pensi ai casi di sospensione della decorrenza dei termini ovvero a quelli di regressione del procedimento) conducono a escludere che organi diversi dall'Autorità giudiziaria procedente e dal relativo Pubblico Ministero siano in condizione di fornire il dato richiesto.

In particolare, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - nell'attuale assetto normativo - non è posto in condizione di conoscere gli elementi di rilievo processuale che incidono sulla determinazione della durata della custodia cautelare.

Esso, pertanto, è chiamato a fornire una mappatura generale, su base distrettuale, dei soggetti sottoposti al regime di cui al citato art. 41-*bis*, comma 2, che possa fungere da raccordo agli omologhi e più specifici dati in possesso delle Procure Distrettuali.

Con la richiesta specificata *sub c)* si intendeva sollecitare la comunicazione di elementi fattuali e di valutazioni, da parte degli organi giudiziari in prima linea nell'applicazione delle norme antimafia, allo scopo di enucleare dal sistema vigente i punti critici e di consentire a questa Commissione di elaborare nuove e diverse soluzioni.

La lettera inviata ai Procuratori Distrettuali si chiudeva con l'ulteriore invito a trasmettere indicazioni circa il numero di scarcerazioni disposte nell'ultimo triennio, con riferimento a imputati del reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. e di quelli connessi, per decorrenza dei termini di custodia cautelare, con la sommaria indicazione delle ragioni che le avevano determinate.

È evidente la *ratio* ricognitiva verso un fenomeno, la cui estensione si pone in termini concettualmente antitetici rispetto alle finalità cautelari della carcerazione preventiva.

L'esame, qui, richiede l'acquisizione di una più vasta base di dati (sempre con riferimento a soggetti imputati di fatti delittuosi di criminalità organizzata di tipo mafioso ma indipendentemente dal regime carcerario loro applicato) e, soprattutto, un più esteso *range* temporale (un triennio)

allo scopo di valutare le eventuali variazioni correlate alle innovazioni legislative in materia.

In proposito, con la missiva di sollecito inviata agli uffici di Procura che alla data del 17 ottobre 2002 non avevano ancora fatto pervenire la risposta si invitavano i Procuratori Distrettuali ad acquisire, ove necessario, ogni dato utile presso gli uffici giudicanti del rispettivo distretto.

2.3 *Gli elementi conoscitivi forniti*

ANCONA

Il Procuratore di Ancona informa che, alla data del 26 agosto 2002, non risultano presso quell'ufficio elementi di interesse ai fini delle richieste formulate da questa Commissione.

BARI

Il Procuratore di Bari comunica che, alla data del 18 dicembre 2002, in relazione ai procedimenti penali pendenti presso quell'ufficio, 16 imputati o condannati (non viene specificato se si tratta di sentenze definitive) sono sottoposti al regime previsto dall'art. 41-*bis*, comma 2, o.p..

Dei 16 menzionati soggetti, solo 9 risultano imputati («o indagati» e ciò lascerebbe intendere che nel computo siano state incluse anche persone nei cui confronti non risulta ancora promossa l'azione penale) del reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. ovvero di reati aggravati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991.

Nessuna ulteriore informazione o specificazione viene offerta.

Non viene fornito alcun elemento relativo alla scadenza del periodo di detenzione, in quanto – riferisce il Procuratore – dagli atti dell'Ufficio non è possibile estrarre dati utili allo scopo.

Neppure con riferimento alle scarcerazioni disposte nell'ultimo triennio per decorrenza dei termini l'Ufficio dispone di notizie che - secondo il Procuratore - potrebbero essere fornite «soltanto da tutti gli uffici giudicanti del distretto nonché dalla Corte d'Appello e dalla stessa Corte di Cassazione».

Viene, ancora, segnalato che «ulteriori informazioni potrebbero essere richieste al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria».

BOLOGNA

La Procura di Bologna segnala, in data 2 ottobre 2002, che l'unico imputato sottoposto al regime carcerario speciale di cui all'art. 41-*bis*, comma 2, o. p., non risulta detenuto per il procedimento che lo vede imputato, innanzi alla Corte di assise di Modena, dei reati di omicidio e spaccio di sostanze stupefacenti.

Comunica, inoltre, che nell'ultimo triennio vi sono stati tre casi di scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare per imputati di cui all'art. 416-*bis* c.p. e reati connessi.

Precisa che la ragione del decorso dei termini risiede nell'accertata mancata tempestiva notifica dell'avviso dell'udienza preliminare ai difensori (uno del foro di Crotone, l'altro del foro di Catanzaro) e che due dei predetti imputati sono poi stati assolti mentre il terzo è stato condannato per omicidio e assolto per il reato associativo.

BRESCIA

Il Procuratore distrettuale, con nota del 20 luglio 2002, informa che presso quell'Ufficio non risultano indagati né imputati sottoposti al regime carcerario speciale e che non sono state disposte in quell'ambito distrettuale scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare con riferimento a indagati o imputati per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. e per quelli connessi.

CAGLIARI

Il Procuratore distrettuale, con nota del 26 luglio 2002, comunica che negli istituti carcerari della Sardegna non vi sono detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis*, comma 2, o.p..

Con successiva nota del 29 ottobre 2002, fornisce informazioni circa il procedimento penale nel quale era stata per la prima volta promossa l'azione penale per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p..

In particolare tutti i 10 imputati sono stati assolti dal reato associativo e 9 di essi sono stati condannati per i reati connessi; tre dei condannati sono poi stati scarcerati per decorrenza dei termini custodiali. Segnala, peraltro, che detti termini decorreranno a breve anche per tutti gli altri condannati; non tutti, però, saranno posti in libertà in quanto già colpiti da altre condanne.

Nessuno degli imputati per i quali la Procura di Cagliari ha promosso l'azione penale in relazione ai reati di cui all'art. 416-*bis* c.p. e connessi risulta sottoposto al regime previsto dall'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

CALTANISSETTA

Il Procuratore distrettuale di Caltanissetta, con nota del 25 settembre 2002, trasmette un consistente elenco di detenuti sottoposti al regime previsto dall'art. 41-*bis*, comma 2, o.p., in seguito a proposta di quella D.D.A., senza specificare se si tratti effettivamente di soggetti per i quali non sia stata pronunciata sentenza definitiva.

L'esame del prospetto, contenente 80 nominativi, lascia invero ritenere che si tratti, per la quasi totalità, di condannati colpiti da sentenze

passate in giudicato: l'indicazione di previsioni di scarcerazioni per date molto avanzate nel tempo (laddove non vi sia addirittura la dicitura «ergastolo») appare indicativa del superamento della fase nella quale la custodia avviene a titolo provvisorio e cautelare.

Non è, quindi, possibile trarne alcun dato utile al monitoraggio del rischio di scarcerazioni per decorrenza dei termini custodiali.

Viene, altresì, fornito un dettagliato prospetto delle scarcerazioni (51 casi) nell'ultimo triennio¹. L'elenco è corredato anche da una raccolta di alcuni provvedimenti giudiziari, dai quali è possibile conoscere le motivazioni formali di singole remissioni in libertà (mancata emissione del decreto che dispone il giudizio entro un anno dall'inizio dell'esecuzione della custodia cautelare; casi di «contestazioni a catena» regolati dalle disposizioni di cui all'art. 297, comma 3 c.p.p.).

Il Procuratore, nella citata risposta, a tale riguardo fa riferimento generale alla «gravosità dei procedimenti» e alla «complessità del rito processuale che prolungano oltremodo il tempo di definizione di ciascun processo».

CAMPOBASSO

Il Procuratore distrettuale comunica che, alla data del 12 luglio 2002, non risultano imputati, né condannati con sentenza non definitiva, sottoposti al regime carcerario *ex art. 41-bis*, comma 2, o. p., in riferimento a procedimenti pendenti innanzi a quella Procura o da essa in precedenza trattati.

Negativo è anche il dato relativo a scarcerazioni nell'ultimo triennio per decorrenza dei termini custodiali in riferimento a soggetti imputati di reati di tipo mafioso.

CATANIA

Il Procuratore distrettuale, con comunicazione del 7 ottobre 2002, trasmette un elenco di 221 «*soggetti sottoposti al regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-bis o.p.*», senza specificare se si tratti anche di condannati in via definitiva. Aggiunge che «si potranno acquisire più precise informazioni tramite il D.A.P. che è in possesso delle notizie richieste per ciascun nominativo».

¹ In diversi casi si tratta di declaratorie parziali di inefficacia della custodia cautelare per decorrenza dei termini, ossia con riferimento solo ad uno o più titoli di reato, fra quelli contestati, per cui il soggetto concretamente rimane ristretto in virtù della permanenza della misura cautelare per le residue ipotesi di reato.

Non è in grado di riferire neppure in ordine alle scarcerazioni nell'ultimo triennio, in quanto il sistema informatico Re.Ge. (registro generale informatico) - dal quale avrebbe ritenuto possibile ricavare tali dati - «non è connesso con altri uffici (AA.GG. requirenti) situati nell'ambito di competenze» di quella Procura distrettuale.

A tale riguardo segnala che *«solo a far data dal 2 gennaio 2000 è stata istituita la connessione del Re. Ge.»* di quella Procura *«con il sistema informatico del Tribunale penale in sede»*.

Nondimeno, neppure con riferimento a tale periodo (gennaio 2000-ottobre 2002) e al solo circondario del Tribunale in sede vengono offerti i dati ipoteticamente ricavabili dal citato sistema informatico.

CATANZARO

Il Procuratore distrettuale, con nota dell'8 novembre 2002, fornisce l'elenco dei 22 detenuti, sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis, comma 2, o. p., di competenza di quella D.D.A., con l'indicazione dei singoli magistrati referenti.

Dalla documentazione inviata è, altresì, possibile individuare 7 soggetti già colpiti da condanna definitiva (Musacco Antonio, Musacco Mario, Patitucci Francesco, Perna Francesco, Ruà Gianfranco, Carelli Santo, Marinaro Pietro Giovanni). Tra i rimanenti 15, vanno segnalati i casi di Calvano Romeo e Dedato Vincenzo, scarcerati per decorrenza dei termini custodiali, ma ugualmente ristretti in carcere in forza di diverso titolo cautelare. Relativamente agli altri detenuti non viene comunicato il termine di scadenza cautelare, neppure dai parte dei Sostituti Procuratori appositamente investiti della questione.

Più in generale, con riferimento alla tematica delle scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare, relativamente all'ultimo triennio vengono indicati 12 casi di scarcerazioni (sette persone sottoposte a indagini nel procedimento scaturito dall'operazione «Squarcio» e cinque nel procedimento derivante dall'operazione «Piranha») dovute alla mancata definizione dell'udienza preliminare entro i termini previsti, poiché l'azione penale risulta promossa in prossimità della scadenza del termine massimo, in ragione della *«particolare complessità e difficoltà delle indagini afferenti dinamiche delittuose ampie e coinvolgenti più clan operanti in zone diverse, con ritardi fisiologici della P.G. nell'evasione delle deleghe e nella trascrizione di centinaia di intercettazioni telefoniche e ambientali da cui, all'esito, sono emerse altre fattispecie di reato ... per cui si sono rese necessarie ulteriori indagini e riscontri»*.

Inoltre, a fronte di attestazioni di vari Sostituti Procuratori circa la mancanza, nell'ultimo triennio, di scarcerazioni per decorrenza dei termini custodiali limitatamente alla fase delle indagini preliminari, vengono allegate le ordinanze della Corte di Assise di Appello di Catanzaro del 23 e

del 30 aprile 2002, con le quali si dispone – per ragioni di decorrenza dei termini – la scarcerazione di Antonio Torcasio, Pasquale Torcasio e Pasquale Cerra, ciascuno dei quali condannato in primo grado a 30 anni di reclusione (sentenza depositata in data 11 giugno 2001, con trasmissione del fascicolo al giudice di appello il 27 febbraio 2002 e dei sottofascicoli dell'esecuzione – su richiesta di quest'ultimo – solo in data 18 aprile 2002).

Il Procuratore distrettuale segnala, peraltro, a tale ultimo riguardo che il Pasquale Torcasio è stato, poi, raggiunto da nuovo provvedimento cautelare per altri fatti.

FIRENZE

Il Procuratore distrettuale comunica che, alla data del 2 ottobre 2002, non risultano presso quell'Ufficio giudiziario soggetti imputati del reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. o di reati connessi ovvero persone condannate con sentenza non ancora definitiva e sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis*, comma 2, o.p.

Informa, altresì, che nell'ultimo triennio non risultano disposte scarcerazioni per decorrenza dei termini con riferimento a imputati per i predetti reati.

GENOVA

La Procura di Genova comunica che, alla data del 16 luglio 2002, sono 3 i condannati (il processo è al vaglio della Cassazione) per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis*, comma 2, o.p.

Nell'ambito del medesimo procedimento (n.1563/98/21) si rinven-
gono le posizioni di altri 4 imputati (a piede libero) che risultano sottoposti al regime carcerario speciale (evidentemente in forza di titolo detentivo nell'ambito di altro procedimento instaurato da diversa Autorità Giudiziar-
ria).

Non si segnalano scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 416-*bis* c.p.

L'AQUILA

Il Procuratore distrettuale comunica, in data 25 luglio 2002, che non ricorrono casi di sottoposizioni al regime speciale detentivo né casi di scarcerazioni disposte nell'ultimo triennio nei confronti di imputati per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. e per quelli connessi.

LECCE

La Procura di Lecce comunica l'elenco dettagliato – aggiornato al 15 luglio 2002 – dei detenuti sottoposti al regime carcerario speciale ai sensi dell'art. 41-*bis*, comma 2, o.p.

Si tratta di 25 soggetti, ciascuno dei quali risulta «di norma» ristretto in virtù di più titoli di detenzione *«conseguenti sia all'esecuzione di sentenze irrevocabili di condanna, sia all'applicazione di misure di custodia cautelare in carcere spesso anche di Magistrature diverse»*.

Deve, pertanto, ritenersi che nell'elenco siano inclusi anche condannati con sentenza definitiva, tanto più alla luce della precisazione che la data di scadenza della «detenzione» risultante dalla cosiddetta «posizione giuridica» può essere fornita dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Anche in ordine alle scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare viene fornita un'articolata risposta.

Nessuna scarcerazione è intervenuta, a far data dal gennaio 2000, in procedimenti – per delitti di cui all'art. 416-*bis* c.p. e connessi – in fase di indagini preliminari.

Viene, invece, fornito un prospetto sintetico dei casi di scarcerazioni avvenute nelle successive fasi processuali: nell'ambito di 19 procedimenti pendenti innanzi a vari organi giudicanti del distretto risultano 82 imputati detenuti posti in libertà per il decorso dei termini di custodia cautelare.

Tra questi, vengono segnalati i casi di imputati condannati all'ergastolo in primo grado per omicidi di mafia (nel brindisino), quello degli imputati del processo cosiddetto «Orrilo» (associazione di tipo mafiosa e finalizzata al traffico di stupefacenti nel tarantino) e quello relativo a imputati condannati con rito abbreviato per omicidio e associazione di tipo mafioso nel leccese.

MESSINA

Il Procuratore distrettuale comunica, in data 18 luglio 2002, che i 5 detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis*, comma 2, o.p., su proposta di quella Direzione antimafia sono già raggiunti da sentenza definitiva.

Informa che nell'ultimo triennio sono state scarcerate, per decorrenza dei termini custodiali, 9 persone sottoposte a indagini per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. nell'ambito di un medesimo procedimento.

A tale riguardo, precisa che *«a causa della particolare complessità delle indagini, non è stato possibile definire [il procedimento] in tempo utile»*.

MILANO

La Procura di Milano, in data 23 ottobre 2002, trasmette l'analitico elenco delle persone (46) sottoposte al regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-*bis*, comma 2, o.p., specificando i casi di non definitività della pena (6).

Viene indicata, quale data di scadenza della restrizione carceraria, il 31 dicembre 2002 indifferenziatamente per tutti i detenuti: ci si riferisce, con ogni probabilità, a quello che risultava il termine di vigenza provvisorio dello speciale regime carcerario prima della novella che ne sancisse la definitiva permanenza nel sistema normativo.

Non vengono, pertanto, fornite notizie circa i tempi della custodia cautelare dei 6 soggetti per i quali la condanna irrogata non ha acquisito il valore di *re giudicata*.

Viene comunicato, infine, che nell'ultimo triennio non sono state disposte scarcerazioni per decorrenza dei termini di imputati per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. e per quelli connessi.

NAPOLI

Il Procuratore distrettuale, in data 23 novembre 2002, ha trasmesso l'elenco dei 43 detenuti di competenza della D.D.A. napoletana sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-*bis*, comma 2, o.p., con stato giuridico di imputato o condannato con sentenza non definitiva.

Segnala che la ricognizione è stata operata sulla base dell'incrocio dei dati ricavati dai registri D.D.A. e quelli forniti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Per nessuno viene indicata la data di scadenza della custodia cautelare e solo per alcuni dei condannati viene fornito il mero titolo del reato.

Con riguardo alle scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare nell'ultimo triennio, viene trasmesso un sintetico elenco relativo a 5 soggetti, con l'indicazione degli estremi del provvedimento giudiziario ma senza alcuna specificazione delle ragioni dell'intervenuto superamento dei termini predetti.

Il ridotto dato numerico offerto, peraltro, lascia supporre che esso si riferisca alle sole scarcerazioni disposte durante la fase delle indagini preliminari.

PALERMO

Il Procuratore distrettuale informa che, alla data del 2 agosto 2002, sono 47 i detenuti non ancora raggiunti da sentenza definitiva sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis*, comma 2, o.p., in relazione a procedimenti penali instaurati da quell'Ufficio.

Non viene specificato se si tratti di un dato che comprenda anche gli indagati per i quali ancora non sia stata promossa l'azione penale.

Non vengono fornite ulteriori informazioni né notizie circa le date di scadenza dei titoli detentivi che dipendono «dai provvedimenti di competenza dei Giudici presso i quali pendono i procedimenti penali a carico dei detenuti in questione e che peraltro sono – notoriamente – in corso di svolgimento avanti Autorità Giudiziarie diverse da quelle del Distretto di Palermo».

Viene segnalato che tale dato «potrebbe, con maggiore precisione, essere fornito dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria».

Analogamente, con riferimento alle scarcerazioni intervenute nell'ultimo triennio per decorrenza dei termini, viene precisato che l'Ufficio di Procura non è in possesso dei dati richiesti che potranno essere forniti dai Dirigenti dei competenti Uffici Giudicanti.

Invitato – con nota del 17 ottobre 2002 – ad acquisire i dati necessari anche presso gli uffici giudicanti del distretto, il Procuratore di Palermo faceva pervenire, per conoscenza, copia di richieste che, in data 4 novembre 2002, aveva inoltrato ai Presidenti della Corte di Appello e del Tribunale di Palermo, nonché al Direttore del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

PERUGIA

Con nota del 24 ottobre 2002, il Procuratore distrettuale segnala che, a tale data, sono 2 gli imputati del reato di cui all'art. 416-bis c.p. che risultano sottoposti al regime carcerario speciale.

Precisa che essi sono detenuti nell'ambito del procedimento n. 1213/97 D.D.A., noto come «Operazione Windshear», che è incardinato, per la fase dibattimentale, innanzi al Tribunale di Perugia.

Specifica che i termini di custodia cautelare sono sospesi, ex art. 304, comma 2, c.p.p., fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.

Comunica, infine, che nell'ultimo triennio non vi sono state scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare, con riferimento a procedimenti per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

POTENZA

Il Procuratore distrettuale comunica che, alla data del 22 ottobre 2002, 7 detenuti risultano sottoposti al regime di cui al citato art. 41-bis, comma 2, «su richiesta» di quell'Ufficio (tale espressione deve intendersi, ovviamente, quale mera sollecitazione dei poteri attribuiti al Ministro della Giustizia; nondimeno, residua il dubbio che altri soggetti nei cui confronti la Procura distrettuale di Potenza abbia promosso l'azione penale siano sottoposti al richiamato regime carcerario per impulso diretto del Ministro competente).

Vengono fornite dettagliate informazioni circa le imputazioni e lo stato dei relativi procedimenti nonché in ordine agli ambiti criminali di appartenenza (al clan Zito-Buonpastore i primi quattro e al clan «Basili-schi» gli altri).

Non vengono precisate le epoche di scadenza della custodia cautelare: per i primi quattro il procedimento risulta concluso in primo grado (sentenza della Corte di Assise di Potenza); per gli altri tre, si deduce che dovrebbero essere detenuti in relazione a procedimento pendente innanzi al Tribunale di Matera.

Con riferimento alle scarcerazioni nell'ultimo triennio, viene segnalata la decorrenza dei termini di custodia cautelare per ben 75 imputati del procedimento cosiddetto «Basilischi» innanzi al Tribunale di Potenza, in quanto il dibattimento, iniziato nel 2001 e dopo l'articolata acquisizione delle numerosissime prove richieste dalle parti, dovrà essere nuovamente celebrato *ab initio*, «a seguito di ricusazioni e modifiche dei componenti il collegio giudicante».

Allarmante appare la constatazione che molti degli imputati scarcerati – tra i quali anche i promotori e gli organizzatori della consorceria – hanno immediatamente ripreso la loro «operatività criminale»; essa risulta solo parzialmente temperata dalla precisazione del Procuratore relativa agli ulteriori interventi cautelari attuati, nell'ambito di diversi procedimenti, dopo le predette scarcerazioni.

REGGIO CALABRIA

La Procura di Reggio Calabria, con note del 23 luglio 2002 e del 22 ottobre 2002, trasmette l'elenco di 161 soggetti sottoposti al regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-*bis*, comma 2, o.p., con la specificazione della rispettiva condizione processuale (indagati, imputati e condannati non raggiunti da sentenza passata in giudicato).

Il consistente numero dei predetti soggetti, peraltro, induce a ritenere che l'elenco sopra citato si riferisca in realtà alle persone sottoposte ad indagine o condannate per reati *ex art. 51 comma 3-bis c.p.p.*

La Procura distrettuale di Reggio Calabria, nel rappresentare l'avvenuta istituzione, per ciascuno dei citati nominativi, di apposito «fascicolo» contenente le notizie in possesso dell'ufficio, comunica l'impossibilità di fornire indicazioni circa la data di scadenza della custodia cautelare «dovendosi ricavare tale dato, in assenza di appositi registri, dall'esame dei singoli procedimenti, la maggior parte dei quali ha già superato la fase delle indagini preliminari, per cui i relativi fascicoli si trovano nella disponibilità di altri organi giudiziari».

Per quanto concerne le scarcerazioni disposte nell'ultimo triennio per decorrenza dei termini, all'esito di un'articolata attività di acquisizione di informazioni presso i Tribunali del Distretto e presso la Corte di Appello, avviata autonomamente fin dalla ricezione della prima richiesta di questa Commissione, viene fornito un dettagliato e approfondito quadro della situazione.

In particolare, per quanto afferisce al circondario di Reggio Calabria, risultano 17 scarcerazioni nella fase delle indagini preliminari (per lo più ascrivibili a ritardato o mancato esercizio dell'azione penale ovvero per declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio); vengono, an-